



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

PARTE SPECIALE

**PARTE SPECIALE "E"-DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

Sommario

PARTE SPECIALE "E"-DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	1
E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 <i>novies</i> d.lgs 231/2001)	3
E.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	7
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	8
E.4 PRINCIPALI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
E.5 ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO	9
E.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	10
E.6.1 Il Sistema di Controllo Interno	10
E.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza	10
E.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	11
E.6.4 Flussi informativi verso l'OdV	12
Allegato A	13

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies d.lgs 231/2001)

L'art. 15 n. 7 lett. c) L. 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01 l'art. 25-novies: "Dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente: «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote". 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al Comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Le fattispecie di reato cui l'art. 25-novies rinvia sono quelle previste dal Titolo II, Capo III, Sezione II – Dedicata alle "Difese e sanzioni penali" - della l. 22 aprile 1941, n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" per le quali è prevista la sola applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

I delitti commessi in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli della legge n. 633 del 1941 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

- art. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
(...omissis)
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
(...omissis)
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La disposizione è volta a tutelare il diritto d'autore da abusive riproduzioni ed esecuzioni delle opere protette.

Il comma 1 lett. a-bis) dell'art. 171 è prevalentemente diretto alla tutela del diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno.

Il reato è qualificabile come "comune" perché può essere perpetrato da parte di chiunque ed è a forma libera, poiché si consuma indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione della fattispecie.

La condotta consiste nella diffusione tra il pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore o di una sola parte di essa, attraverso un sistema di reti telematiche. Ai fini della configurazione del reato non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale scopo di ottenere un profitto) né l'uso dell'opera che si consente al pubblico mediante la diffusione.

La fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'art. 171 è posta a tutela dei diritti morali e personali dell'autore, ma non costituisce un'ipotesi autonoma di reato bensì una circostanza aggravante di tutte le fattispecie

previste al comma 1. Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza aggravante in questione – *sub specie*: condotta realizzata sull'“opera altrui non destinata alla pubblicità”, “usurpazione della paternità dell'opera” oppure “offesa all'onore e alla reputazione dell'autore” realizzata attraverso la deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera stessa – rileva solo se innestata sulla condotta richiamata dal comma 1 lett. *a-bis*).

Il reato è punito a titolo di dolo generico, essendo irrilevanti le finalità che hanno indotto l'agente a commettere il delitto.

- art. 171-bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102- bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Le condotte tipiche sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la duplicazione abusiva di software, quanto la detenzione e la commercializzazione di software e di banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico: oltre alla previsione e volontà di realizzare le condotte descritte, è necessario che l'agente persegua il fine di trarre un profitto dall'attività illecita.

- art. 171-ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero*

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la

sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Come per l'ipotesi di reato precedentemente analizzata, anche la descrizione delle condotte tipiche nell'art. 171-ter appare molto dettagliata e variegata: i comportamenti sanzionati concernono sia ipotesi di duplicazione e riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore, sia la diffusione, in senso lato, dell'opera stessa.

L'oggetto materiale delle diverse condotte appare altrettanto dettagliato ed individuato, a mero titolo esemplificativo, nelle opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o in quelle letterarie, musicali, scientifiche e didattiche.

Inoltre, tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 171-ter comma 1 sanzionano le condotte indicate solo se il fatto è commesso per uso non personale e a fini di lucro, mentre, il comma 2 tende a punire l'esercizio di attività illecite organizzate anche sotto forma imprenditoriale.

- art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter ai produttori e agli importatori che non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di importazione o di immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis lett. a) l. n. 633 del 1941, e a chiunque dichiari falsamente l'assolvimento dei predetti obblighi.

La portata della norma si coglie alla luce della regolamentazione del contrassegno SIAE e delle eccezioni all'obbligo dell'apposizione stabilite dall'art. 181-bis e del relativo regolamento di attuazione (D.P.C.M. 11.7.2001, n. 338).

All'uopo, si riporta di seguito il testo dell'art. 181-bis l. n. 633 del 1941:

Art. 181-bis: - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che

reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

(...omissis)

- art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

La disposizione prevede una pluralità di condotte eterogenee, qualificate dal dolo specifico del perseguimento del fine fraudolento.

Giova rilevare che la tutela penale dei programmi ad accesso condizionato è ripartita tra la disposizione in esame e le norme contenute nelle lettere f) e f-bis) dell'art. 171-ter. Gli eventuali problemi di coordinamento si risolvono sulla base del diverso scopo perseguito tramite la realizzazione delle condotte – fine di lucro nell'art. 171-ter e fine fraudolento nell'art. 171-octies.

E.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Dall'esecuzione della mappatura dei rischi è emerso come le attività a rischio siano riconducibili alle seguenti:

- Gestione del sistema informativo (gestione IT) e della rete aziendale da parte del responsabile dei sistemi informativi
- Gestione ed utilizzo del Personal Computer da parte di ciascun dipendente o soggetto esterno che operi presso l'azienda con la disponibilità di accesso ai mezzi informatici dell'azienda stessa.

Nello svolgimento delle suddette attività è infatti potenzialmente ravvisabile la consumazione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale al momento in cui venissero utilizzati, duplicati, diffusi software senza la disponibilità della relativa licenza d'uso oppure l'utilizzo di opere dell'ingegno coperte da diritto d'autore (foto, musica, immagini) in particolare nella pubblicazione delle pagine WEB del sito aziendale.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di CONEROBUS S.p.A. (di seguito la "Società") e si Impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale, in particolare, ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai Responsabili Unità Organizzative chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifiche previste.

Si ribadisce che è espressamente vietato ai Destinatari:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parteSpeciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle prese in considerazione, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati presi in considerazione.

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- assicurare, in attuazione del valore della legalità, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-novies del D. Lgs.231/01);
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore sulla memoria fissa del computer o alla riproduzione e diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera intellettuale altrui, comprese le banche di dati, al fine di ricavare un profitto o assicurare un risparmio di costi.

E.5 ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di decisione e controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-novies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento alla gestione IT dei server e della rete aziendale:

- il Responsabile IT ha la responsabilità complessiva della gestione della configurazione dei sistemi IT assicurando il presidio delle strutture tecnologiche, applicative, di networking e di sicurezza della Società;
- il Responsabile IT monitora i requisiti delle licenze (numero di installazioni, scadenze, update e upgrade) e nel caso in cui riscontri carenze si attiva per la regolarizzazione;
- il Responsabile IT predispone il report di monitoraggio contenente l'elenco delle licenze software in uso nella Società con l'indicazione del numero di installazioni effettuate e consentite e la data di acquisto/rinnovo e scadenza;

b) con riferimento alla gestione IT dei pc nelle postazioni individuali ed i PC portatili assegnati per l'uso individuale:

- il Responsabile IT assicura l'installazione di applicazioni client regolarmente dotate di licenza d'uso;
- il dipendente a cui il PC è in uso:
 - utilizza il pc per soli fini aziendali
 - esegue il download o l'installazione di software open source solo con il preventivo consenso formale (anche espresso a mezzo email) del Responsabile IT

- è responsabile della riservatezza delle credenziali a lui assegnate dal Responsabile IT

E.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

E.6.1 Il Sistema di Controllo Interno

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i **controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle single Parti Speciali (cd. "Key Officer") e dal Responsabile della funzione "Total Quality Management";
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati di seguito al paragrafo E.6.2

E.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società, con ciò facendosi espresso riferimento a quanto disciplinato al paragrafo 4, rubricato "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

In particolare, l'OdV ha il compito di **controlli chiave di terzo livello:**

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, delle Parti Speciali del Modello e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni ritenute necessarie, il sistema di deleghe e procure e il sistema autorizzativo in vigore;
- verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- verificare il rispetto delle procedure operative esistenti sulle aree sensibili;
- curare l'aggiornamento del Modello.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini indicati al paragrafo 4.4, rubricato "Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

E.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, al fine della concreta attuazione della presente Parte Speciale, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società sono previsti:

- **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, provenienti delle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse. A tal fine la Società individua e nomina, attraverso la formalizzazione di specifica lettera di incarico, specifici **Responsabili interni delle single Parti Speciali** (Key Officers) ovvero soggetti aziendali coinvolti nelle attività sensibili a cui viene attribuita la responsabilità di analizzare e trasmettere all'Organismo di Vigilanza con periodicità annuale dei report informativi, il cui contenuto è comunicato contestualmente alla nomina.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del **Responsabile interno delle single Parti Speciali** anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento.

Si rimanda alla Parte Speciale L –Flussi informativi periodici all'OdV – per maggiori dettagli circa l'oggetto e le modalità delle comunicazioni all'OdV.

Si rappresenta che l'OdV incontra periodicamente l'Organo Amministrativo/l'Organo di Controllo, come da calendario di attività definito dallo stesso, affinché siano garantiti gli opportuni collegamenti tra i diversi sistemi di controllo.

E.6.4 Flussi informativi verso l'OdV

PARTE SPECIALE "E"- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
<p><i>Report aventi ad oggetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'inventario aggiornato dei software in uso presso la Società e relative licenze;</i> • <i>gli esiti delle verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;</i> • <i>l'elenco delle autorizzazioni all'installazione di software diversi da quelli messi a disposizione dalla Società.</i> • <i>una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento, come da ALLEGATO A, contenente per es:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i controlli di linea effettuati,</i> - <i>le modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative,</i> - <i>le segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.</i> 	<p><i>Annuale</i></p>	<p><i>Responsabile interno nominato dalla Società per l'attuazione delle presente Parte Speciale (Key Officer)</i></p>

SEGNALAZIONI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
<p><i>Segnalazioni aventi ad oggetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>eventuali non conformità relative all'applicazione del flusso;</i> • <i>eventuali non conformità rispetto a prassi e procedure aziendali;</i> • <i>eventuali non conformità rispetto alle disposizioni del Codice Etico;</i> • <i>eventuali non conformità rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato;</i> • <i>eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione.</i> 	<p><i>Al riscontro della non conformità</i></p>	<p><i>Tutti i soggetti coinvolti nella presente Parte Speciale</i></p>

ALLEGATO A**Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

Riportare una descrizione dei controlli effettuati e delle evidenze eventualmente emerse in relazione alle aree di attività a "rischio 231".

Riportare eventuali fatti, atti o eventi emersi nell'ambito delle attività di controllo effettuate nel corso del periodo di riferimento sulle aree di attività a rischio, che manifestano profili di atipicità o criticità rispetto alle norme del Decreto.

Con riferimento alla propria Area, segnalare eventuali nuove attività a rischio e/o variazioni di quelle esistenti già definite in sede di stesura iniziale del Modello.

Segnalare eventuali proposte di modifica da apportare al sistema delle procedure aziendali a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati o a fronte di nuove necessità.